

Nota giuslavoristica preliminare e clausola di regolamento aziendale

Oggetto: utilizzo dell'autovettura personale del dipendente per trasferte di lavoro e determinazione del rimborso chilometrico.

Società interessata: sede aziendale e sede ordinaria di lavoro in Milano.

CCNL applicato: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.

Data di redazione: 22 ottobre 2026.

Avvertenza metodologica. La presente nota costituisce una valutazione preliminare basata sulle fonti esaminate e riguarda il caso della trasferta temporanea presso clienti o altre destinazioni diverse dalla sede ordinaria di lavoro. La concreta gestione paghe dovrà coordinare la clausola con la documentazione aziendale, il sistema autorizzativo e gli adempimenti fiscali e contributivi applicati dalla società.

Parte I – Nota giuslavoristica preliminare

1. Quesito e fatti rilevanti

La società intende disciplinare l'utilizzo autorizzato dell'autovettura personale del dipendente per raggiungere, per esigenze di servizio, clienti o altre destinazioni situate in località diverse dalla sede ordinaria di lavoro di Milano.

Il rimborso dovrebbe essere calcolato sulla base delle Tabelle ACI riferite allo specifico veicolo utilizzato. Il criterio ordinario assumerebbe come punto di partenza la sede aziendale. In presenza di autorizzazione, il dipendente potrebbe recarsi direttamente dalla propria abitazione alla destinazione della trasferta.

La questione centrale riguarda il trattamento della maggiore percorrenza che si verifichi quando:

- la distanza abitazione–destinazione è superiore alla distanza sede di lavoro–destinazione;
- la distanza abitazione–destinazione è inferiore alla distanza sede di lavoro–destinazione.

2. Quadro normativo essenziale

2.1. Nozione fiscale di reddito di lavoro dipendente e trasferte

L'art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce il principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: sono rilevanti le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge.

L'art. 51, comma 5, TUIR disciplina le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, distinguendo tra indennità forfetarie, sistemi misti e rimborso analitico delle spese. Nel sistema analitico, i rimborsi documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono, ricorrendone i presupposti, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La disposizione costituisce il riferimento fiscale principale per il rimborso chilometrico connesso a una trasferta effettiva.

Il tragitto ordinario abitazione–sede di lavoro non costituisce, di per sé, una trasferta aziendale: si tratta del normale spostamento verso la sede ordinaria, riferibile a una scelta organizzativa e personale del lavoratore. La diversa situazione della partenza dall'abitazione verso il luogo di una trasferta è fiscalmente considerata dalla prassi

dell'Agenzia delle Entrate mediante il confronto con il percorso che sarebbe stato effettuato dalla sede di lavoro.

2.2. Utilizzo del mezzo proprio e Tabelle ACI

Il rimborso chilometrico non dovrebbe essere configurato come somma forfetaria sganciata dalla trasferta e dal veicolo effettivamente utilizzato. La determinazione deve essere collegata almeno ai seguenti elementi oggettivi:

- veicolo utilizzato;
- targa e dati identificativi;
- percorrenza considerata;
- tariffa chilometrica ACI applicabile al veicolo e al periodo di riferimento;
- destinazione e finalità della trasferta;
- autorizzazione aziendale all'uso del mezzo proprio.

L'art. 95, comma 3, TUIR riguarda, sul piano dell'impresa, la deducibilità delle spese di trasferta sostenute mediante autoveicolo proprio del dipendente o autoveicolo noleggiato. La deducibilità è parametrata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli entro i limiti di potenza fiscale previsti dalla disposizione. Tale limite riguarda la deducibilità del costo per l'impresa e non deve essere confuso con la misura del rimborso contrattualmente riconoscibile al lavoratore.

3. Disciplina del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio

Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio disciplina la missione temporanea fuori della propria residenza all'art. 183. Per il personale interessato, fatta eccezione per gli operatori di vendita, sono previsti:

1. il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3. il rimborso delle spese postali, telegrafiche e di altra natura sostenute nell'interesse dell'azienda;
4. una diaria minima, con riduzione qualora non vi sia pernottamento fuori sede, salva l'eventuale applicazione del sistema di rimborso analitico di vitto e alloggio secondo le regole contrattuali.

Il CCNL non contiene una tabella propria per l'indennità chilometrica relativa all'autovettura personale. Ne deriva che il regolamento aziendale può rendere operativa la previsione contrattuale sul rimborso delle spese di viaggio, individuando criteri oggettivi e verificabili, tra cui il ricorso alle Tabelle ACI, purché il regolamento non si ponga in contrasto con eventuali diritti già riconosciuti dal contratto collettivo o da accordi individuali e aziendali più favorevoli.

Lo stesso CCNL disciplina il tempo di viaggio in caso di comando fuori dalla sede ordinaria: l'orario di lavoro inizia sul posto indicato; qualora sia richiesto il rientro in sede a fine giornata, il lavoro cessa con l'anticipo strettamente necessario a consentire il rientro entro il normale orario. La disciplina del tempo di viaggio deve pertanto essere tenuta distinta dal rimborso chilometrico: il fatto che il viaggio sia o non sia computato come orario di lavoro non determina, da solo, la misura del rimborso del mezzo proprio.

4. Prassi amministrativa rilevante

4.1. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E del 2015

La Risoluzione n. 92/E del 2015 affronta direttamente il caso del lavoratore che raggiunge il luogo della missione partendo dalla propria residenza invece che dalla sede di servizio.

Il criterio indicato è il seguente:

- se la distanza residenza–luogo di missione è inferiore alla distanza sede di servizio–luogo di missione, il rimborso chilometrico calcolato sulla percorrenza inferiore è considerato non imponibile;
- se la distanza residenza–luogo di missione è superiore alla distanza sede di servizio–luogo di missione, la differenza corrispondente alla maggiore percorrenza è considerata reddito di lavoro

dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR.

La prassi non impone al datore di lavoro di rimborsare necessariamente la maggiore percorrenza. Essa chiarisce soprattutto il trattamento fiscale della quota effettivamente erogata: la quota corrispondente alla maggiore distanza rispetto al percorso dalla sede ordinaria è fiscalmente esposta a imposizione.

4.2. Interpello Agenzia delle Entrate n. 405 del 2022

La Risposta a interpello n. 405 del 2022 ribadisce che le indennità chilometriche per trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro possono essere escluse dal reddito quando, in sede di liquidazione, l'importo sia determinato sulla base delle Tabelle ACI e degli elementi oggettivi della trasferta.

La stessa risposta conferma la distinzione tra:

- distanza inferiore dalla residenza, con rimborso non imponibile entro la percorrenza effettivamente riconosciuta;
- distanza superiore dalla residenza, con imponibilità della differenza tra quanto calcolato sulla tratta abitazione-missione e quanto calcolato sulla tratta sede-missione.

4.3. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 2015

La Risoluzione n. 106/E del 2015 distingue lo spostamento ordinario casa-lavoro dalla trasferta. Il regime fiscale proprio della trasferta presuppone che il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non semplicemente alla sede abituale, partendo dalla propria residenza.

Ne consegue che l'autorizzazione alla partenza diretta dall'abitazione deve essere formulata con riferimento a una specifica destinazione di trasferta e a una concreta esigenza di servizio. Non è sufficiente autorizzare genericamente il lavoratore a utilizzare il mezzo proprio per gli spostamenti ordinari casa-lavoro.

4.4. Documentazione e determinazione del costo

La prassi amministrativa e i documenti esaminati richiedono che il rimborso sia ricostruibile sulla base della percorrenza, del tipo di veicolo e del costo chilometrico desunto dalle Tabelle ACI. La documentazione interna deve consentire di verificare l'effettività della trasferta, la destinazione, l'inerenza all'attività aziendale, il veicolo utilizzato e il calcolo dell'importo.

5. Orientamenti giurisprudenziali pertinenti

Non risulta, tra gli orientamenti esaminati, una pronuncia della Corte di cassazione specificamente dedicata alla validità di una clausola del CCNL Terziario Confcommercio che imponga il confronto tra distanza abitazione-destinazione e distanza sede-destinazione.

Sono tuttavia rilevanti alcuni principi ricavabili dalla giurisprudenza tributaria esaminata:

- il tragitto abitazione-sede ordinaria di lavoro non è, in via generale, una spesa di trasferta inerente all'attività aziendale e non può essere automaticamente trattato come viaggio di servizio;
- il rimborso chilometrico deve essere supportato da documentazione idonea, con indicazione almeno della destinazione, della finalità della trasferta, della targa o del veicolo, della percorrenza e del parametro chilometrico;
- un'indennità forfetaria e non collegata all'effettiva percorrenza e al veicolo può essere riqualificata come reddito imponibile.

La sentenza della Corte di cassazione n. 12258 del 9 maggio 2023 riguarda un diverso CCNL, quello della Logistica, e una diversa fattispecie di comando presso un luogo di lavoro diverso da quello originariamente pattuito. Può essere richiamata solo come principio generale sull'importanza dell'interesse aziendale e della direttiva datoriale,

ma non costituisce precedente direttamente applicabile al CCNL Terziario Confcommercio.

6. Valutazione della soluzione prospettata

6.1. Partenza dall'abitazione con percorrenza superiore

La previsione regolamentare secondo cui, quando il dipendente parte direttamente dalla propria abitazione, il rimborso viene limitato alla percorrenza che sarebbe stata effettuata partendo dalla sede di lavoro è, in linea generale, giuridicamente sostenibile, alle seguenti condizioni:

1. la trasferta sia effettiva, temporanea e disposta per esigenze di servizio;
2. l'utilizzo dell'autovettura personale e la partenza diretta dall'abitazione siano previamente autorizzati;
3. il limite sia applicato come criterio di rimborso aziendale e non come artificiosa qualificazione di un ordinario tragitto casa-lavoro;
4. la misura spettante sia determinata sulla base della tariffa ACI applicabile allo specifico veicolo;
5. la regola sia resa conoscibile in anticipo e applicata in modo uniforme;
6. restino salvi eventuali trattamenti più favorevoli derivanti dal CCNL, da accordi aziendali, da accordi individuali o da prassi aziendali consolidate.

La clausola è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate perché evita, per la parte eccedente la tratta sede-destinazione, l'erogazione di una somma che la prassi considera reddito imponibile. La società può quindi prevedere che la maggiore percorrenza non sia rimborsata. In alternativa, potrebbe rimborsarla, ma dovrebbe gestire la quota eccedente come componente imponibile del reddito di lavoro dipendente, con le conseguenti ritenute e contribuzioni.

La scelta di non rimborsare la maggiore percorrenza è normalmente preferibile sul piano amministrativo e fiscale, purché sia chiaro che il dipendente non viene obbligato a sopportare costi ulteriori per una diversa organizzazione imposta dall'azienda in violazione del trattamento applicabile. In presenza di un ordine aziendale che renda oggettivamente necessaria la partenza dall'abitazione e determini una percorrenza maggiore, occorre valutare caso per caso l'eventuale esistenza di disposizioni contrattuali o accordi più favorevoli.

6.2. Partenza dall'abitazione con percorrenza inferiore

Quando la distanza abitazione-destinazione è inferiore alla distanza sede-destinazione, il criterio più coerente è riconoscere il rimborso sulla percorrenza effettivamente autorizzata e documentata, senza maggiorarla fino alla distanza teorica dalla sede aziendale.

Il riconoscimento della tariffa ACI sulla distanza effettiva inferiore è coerente con la natura restitutiva del rimborso e con la prassi fiscale, che considera non imponibile il minor importo così determinato, purché la trasferta sia effettiva e adeguatamente documentata.

Il regolamento dovrebbe pertanto adottare un criterio simmetrico e oggettivo: la percorrenza rimborsabile per la tratta di andata è pari alla minore tra:

- la distanza effettivamente percorsa dall'abitazione alla destinazione autorizzata;
- la distanza teorica tra sede ordinaria di lavoro e destinazione autorizzata.

La medesima regola dovrebbe essere applicata alla tratta di ritorno, considerando il percorso effettivamente autorizzato e documentato.

6.3. Rimborso della sola tratta sede-destinazione

La limitazione del rimborso alla percorrenza sede-destinazione non equivale necessariamente a negare la trasferta. La qualificazione della trasferta dipende dalla temporaneità e dalla diversa destinazione lavorativa, non dal fatto che l'azienda riconosca o meno la maggiore distanza generata dalla partenza dall'abitazione.

La limitazione incide invece sulla misura del rimborso del mezzo proprio. La clausola deve quindi evitare formulazioni che facciano coincidere automaticamente la sede fiscale, la sede ordinaria di lavoro, il punto di partenza effettivo e il luogo di trasferta.

7. Tempo di viaggio

Il CCNL considera il luogo indicato dall'azienda come punto di inizio dell'orario di lavoro in caso di comando fuori dalla sede ordinaria e disciplina l'eventuale anticipo della cessazione del lavoro per consentire il rientro in sede.

Il regolamento sul rimborso chilometrico dovrebbe mantenere distinto il profilo economico dal profilo dell'orario di lavoro. In particolare:

- la partenza diretta dall'abitazione autorizzata per raggiungere la destinazione della trasferta non trasforma automaticamente l'intero tragitto casa–destinazione in orario di lavoro;
- il trattamento del tempo di viaggio deve essere coordinato con l'orario comunicato, con le istruzioni aziendali e con la disciplina collettiva applicabile;
- il dipendente non deve essere lasciato privo di istruzioni sulla fascia oraria di presentazione presso il cliente o la destinazione;
- eventuali prestazioni svolte durante il viaggio, disponibilità qualificata o ulteriori attività richieste dall'azienda devono essere valutate separatamente.

8. Conseguenze fiscali e contributive

Per trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, il rimborso analitico del viaggio o del trasporto, compreso il rimborso chilometrico determinato con criteri ACI e adeguatamente documentato, è normalmente escluso dal reddito di lavoro dipendente nei limiti riconducibili all'effettiva trasferta.

La quota corrispondente alla maggiore distanza abitazione–destinazione rispetto alla distanza sede–destinazione, qualora comunque erogata, deve essere considerata imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR secondo la prassi richiamata. In quanto componente imponibile del reddito di lavoro dipendente, la quota deve essere assoggettata alle ordinarie ritenute fiscali e, in linea generale, alla contribuzione previdenziale.

La quota non rimborsata non genera, evidentemente, un problema di imponibilità, ma deve essere gestita con attenzione se la maggiore percorrenza è stata determinata da una scelta organizzativa aziendale obbligatoria e non da una libera scelta del dipendente.

Per trasferte effettuate all'interno del territorio comunale della sede di lavoro, il regime fiscale deve essere verificato in funzione della disciplina vigente al momento dell'erogazione e delle istruzioni applicate dal consulente paghe, senza estendere automaticamente il trattamento previsto per le trasferte fuori Comune.

9. Criticità e cautele di formulazione

Il regolamento dovrebbe:

1. qualificare l'autorizzazione come preventiva e riferita alla singola trasferta o a un periodo/destinatario chiaramente individuato;
2. indicare che la partenza dall'abitazione è una modalità organizzativa autorizzata, non un diritto automatico del lavoratore;
3. individuare il criterio della minore percorrenza rimborsabile, evitando formule ambigue come "rimborso del percorso più conveniente";
4. distinguere la percorrenza effettiva dalla percorrenza rimborsabile;
5. precisare che il rimborso ACI è riferito al veicolo effettivamente autorizzato;
6. richiedere targa, marca/modello, alimentazione e, se necessario, classe o parametro ACI del veicolo;
7. prescrivere l'indicazione della destinazione, della finalità, delle date e degli orari della trasferta;
8. prevedere che la maggiore percorrenza non sia rimborsata, salvo diversa autorizzazione scritta o diversa disposizione contrattuale applicabile;

9. stabilire che eventuali importi comunque riconosciuti sulla maggiore percorrenza siano trattati fiscalmente secondo le regole del lavoro dipendente;
10. prevedere tempi certi per la presentazione della nota spese e per la conservazione della documentazione;
11. coordinare la clausola con la disciplina del CCNL in materia di missione, diaria, vitto, alloggio e tempo di viaggio;
12. evitare che la procedura venga utilizzata per rimborsare il normale tragitto casa–sede di lavoro.

10. Conclusioni della nota preliminare

La società può disciplinare l'utilizzo autorizzato dell'autovettura personale attraverso un regolamento aziendale e può utilizzare le Tabelle ACI come parametro oggettivo per il rimborso chilometrico, considerato che il CCNL Confindustria prevede il rimborso delle spese effettive di viaggio ma non stabilisce una tariffa chilometrica propria.

La soluzione più solida consiste nel riconoscere, per ciascuna tratta, il rimborso calcolato sulla minore tra la percorrenza effettivamente effettuata dall'abitazione e la percorrenza teorica dalla sede di lavoro, entrambe riferite alla destinazione autorizzata e valorizzate con la tariffa ACI del veicolo utilizzato.

Quando la partenza dall'abitazione comporta una distanza superiore, la società può escludere dal rimborso la maggiore percorrenza. Se invece decidesse di riconoscerla, la quota eccedente rispetto alla tratta sede–destinazione dovrebbe essere gestita come reddito imponibile secondo la prassi fiscale richiamata.

Quando la partenza dall'abitazione comporta una distanza inferiore, il rimborso dovrebbe essere calcolato sulla distanza effettiva inferiore e non sulla distanza teorica maggiore dalla sede aziendale.

La clausola deve comunque salvaguardare eventuali previsioni più favorevoli già applicabili e deve essere coordinata con le regole del CCNL in materia di missione, diaria e tempo di viaggio.

Parte II – Clausola di regolamento aziendale

Articolo [●] – Utilizzo dell'autovettura personale per trasferte di lavoro

1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente articolo disciplina l'utilizzo dell'autovettura personale del dipendente per trasferte o missioni di lavoro presso clienti, fornitori, cantieri, sedi operative o altre destinazioni situate in località diverse dalla sede ordinaria di lavoro.

La disciplina si applica esclusivamente agli spostamenti effettuati per esigenze di servizio e non riguarda il normale tragitto tra l'abitazione del dipendente e la sede ordinaria di lavoro.

2. Autorizzazione preventiva

L'utilizzo dell'autovettura personale è consentito esclusivamente previa autorizzazione aziendale rilasciata dal responsabile competente o da altro soggetto formalmente delegato dalla società.

L'autorizzazione deve essere richiesta prima dell'inizio della trasferta e deve indicare, almeno:

- nominativo del dipendente;
- data o periodo della trasferta;
- destinazione o destinazioni;

- finalità della trasferta;
- eventuale necessità di partire direttamente dall'abitazione;
- motivazione dell'utilizzo del mezzo personale, ove richiesta dalla procedura interna;
- eventuale autorizzazione al trasporto di persone o materiali aziendali.

L'autorizzazione può essere rilasciata in forma scritta, anche mediante il sistema aziendale di gestione delle trasferte o altro strumento elettronico idoneo a conservare la richiesta e l'approvazione.

L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo personale non comporta l'autorizzazione automatica alla partenza dall'abitazione. Quest'ultima deve essere espressamente richiesta e approvata, salvo diverse disposizioni organizzative scritte della società.

3. Comunicazione dei dati del veicolo

Prima dell'utilizzo del mezzo personale, il dipendente deve comunicare alla società i dati identificativi del veicolo, tra cui:

- marca e modello;
- targa;
- alimentazione;
- anno o periodo di riferimento, quando necessario per individuare la tariffa ACI;
- eventuale ulteriore dato richiesto per l'esatta individuazione della voce applicabile nelle Tabelle ACI.

Il dipendente è responsabile della correttezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati.

Il veicolo utilizzato deve essere regolarmente immatricolato, assicurato e in condizioni di sicurezza e manutenzione conformi alla normativa applicabile. Il dipendente deve essere in possesso di patente valida e idonea alla conduzione del veicolo.

4. Criterio di determinazione del rimborso

Il rimborso chilometrico è determinato applicando alla percorrenza rimborsabile la tariffa chilometrica risultante dalle Tabelle ACI applicabili allo specifico veicolo utilizzato e al periodo di riferimento.

Il rimborso è calcolato in modo analitico e non forfetario, sulla base di:

- veicolo effettivamente utilizzato;
- tariffa ACI applicabile;
- percorso rimborsabile;
- destinazione autorizzata;
- effettiva trasferta di servizio.

La tariffa ACI non comprende automaticamente pedaggi autostradali, parcheggi o altre spese documentate, che sono rimborsabili separatamente nei limiti e secondo le procedure aziendali applicabili.

5. Documentazione della percorrenza

Per ottenere il rimborso, il dipendente deve indicare nella nota spese o nel sistema aziendale:

- data della trasferta;
- destinazione;
- finalità della trasferta;
- punto di partenza e punto di rientro;
- chilometri effettuati;
- eventuale partenza diretta dall'abitazione autorizzata;

- targa e veicolo utilizzato;
- tariffa ACI applicata;
- importo richiesto;
- pedaggi, parcheggi e altre spese accessorie documentate;
- autorizzazione aziendale di riferimento.

La società può verificare la coerenza della percorrenza indicata mediante strumenti cartografici, documentazione di viaggio, agenda degli appuntamenti, rapporti di visita o altra documentazione idonea.

6. Trasferta con partenza dalla sede aziendale

In via ordinaria, la percorrenza rimborsabile è determinata assumendo come punto di partenza la sede ordinaria di lavoro di Milano.

Salvo diversa autorizzazione, il rimborso è calcolato sulla tratta tra la sede ordinaria di lavoro e la destinazione autorizzata, considerando sia l'andata sia il ritorno quando il dipendente rientri alla sede o al termine della trasferta secondo le istruzioni aziendali.

Qualora la trasferta preveda più destinazioni, il rimborso è determinato sulla base dell'itinerario effettivamente autorizzato e documentato, evitando duplicazioni o percorrenze non inerenti all'attività di servizio.

7. Partenza diretta dall'abitazione

Per esigenze organizzative, la società può autorizzare il dipendente a raggiungere direttamente dalla propria abitazione il luogo della trasferta, senza transitare dalla sede aziendale.

La partenza diretta dall'abitazione deve risultare dall'autorizzazione o dalla disposizione aziendale relativa alla trasferta. Essa è consentita esclusivamente per raggiungere la destinazione di servizio autorizzata e non costituisce autorizzazione al rimborso del normale tragitto abitazione–sede di lavoro.

8. Partenza dall'abitazione con percorrenza superiore

Quando la distanza tra l'abitazione del dipendente e la destinazione della trasferta è superiore alla distanza tra la sede ordinaria di lavoro e la medesima destinazione, la percorrenza rimborsabile è limitata alla distanza che sarebbe stata effettuata partendo dalla sede ordinaria di lavoro.

La maggiore percorrenza derivante dalla partenza dall'abitazione rispetto alla tratta sede–destinazione non è rimborsata, salvo preventiva e specifica autorizzazione scritta della società o applicazione di una diversa disposizione contrattuale più favorevole.

Qualora, in via eccezionale, la società autorizzi il riconoscimento anche della maggiore percorrenza, la quota eccedente rispetto alla tratta sede–destinazione sarà gestita, ove dovuto, ai fini fiscali e contributivi come reddito di lavoro dipendente.

9. Partenza dall'abitazione con percorrenza inferiore

Quando la distanza tra l'abitazione del dipendente e la destinazione della trasferta è inferiore alla distanza tra la sede ordinaria di lavoro e la medesima destinazione, la percorrenza rimborsabile è determinata sulla distanza effettivamente percorsa e autorizzata dall'abitazione alla destinazione.

Il dipendente non può richiedere il rimborso della maggiore distanza teorica calcolata dalla sede ordinaria di lavoro quando tale distanza non è stata effettivamente percorsa e non è necessaria per l'esecuzione della trasferta.

10. Criterio generale della minore percorrenza rimborsabile

In caso di partenza diretta dall'abitazione, per ciascuna tratta la percorrenza rimborsabile è pari alla minore tra:

- la percorrenza effettivamente autorizzata e documentata dall'abitazione alla destinazione;
- la percorrenza calcolata dalla sede ordinaria di lavoro alla destinazione.

Il criterio si applica anche alla tratta di ritorno, tenendo conto del punto di rientro effettivo e delle istruzioni aziendali impartite per la trasferta.

Resta fermo che il rimborso è riconoscibile solo per trasferte effettive, temporanee e svolte nell'interesse della società.

11. Tempo di viaggio

La disciplina del tempo di viaggio resta regolata dal CCNL applicato, dalle disposizioni di legge e dalle istruzioni aziendali relative alla singola trasferta.

Il rimborso chilometrico disciplinato dal presente articolo costituisce rimborso delle spese di viaggio e non determina, di per sé, la qualificazione dell'intero tempo di percorrenza come orario di lavoro.

Il dipendente deve rispettare l'orario e il luogo di presentazione indicati dall'azienda e deve attenersi alle istruzioni ricevute in ordine all'eventuale rientro in sede o alla conclusione della giornata lavorativa.

12. Presentazione della richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine stabilito dalla procedura aziendale e, in assenza di un termine diverso, entro il giorno [●] del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trasferta.

La richiesta deve essere corredata dall'autorizzazione preventiva e dalla documentazione prevista dal presente articolo. Le spese accessorie devono essere comprovate dai relativi giustificativi, ove disponibili e richiesti dalla procedura aziendale.

La società può sospendere la liquidazione della richiesta incompleta o non coerente, chiedendo le integrazioni necessarie. In mancanza di integrazione entro il termine assegnato, il rimborso può essere liquidato limitatamente agli elementi documentati oppure non essere riconosciuto per la parte non verificabile.

13. Trattamento fiscale e contributivo

Il rimborso è liquidato secondo la disciplina fiscale e contributiva vigente e sulla base della documentazione conservata dalla società.

Le somme eventualmente riconosciute in eccedenza rispetto alla percorrenza rimborsabile individuata dal presente articolo saranno sottoposte al trattamento fiscale e contributivo applicabile alle somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro.

Il normale tragitto abitazione–sede ordinaria di lavoro non è rimborsabile ai sensi del presente articolo.

14. Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, della legge e di eventuali accordi collettivi o individuali più favorevoli.

In caso di contrasto, prevale la disposizione inderogabile di legge o del contratto collettivo applicabile.

Fonti esaminate

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 51 e 95.
- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, testo unico vigente dal 3 febbraio 2026, artt. 183 e 146.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92/E del 2015.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 106/E del 2015.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 405 del 2022.
- Agenzia delle Entrate, Consulenza giuridica n. 5 del 2019.
- Corte di cassazione, sentenza n. 12258 del 9 maggio 2023, richiamata esclusivamente per il principio sull'utilizzo del mezzo proprio nell'interesse aziendale in una diversa fattispecie contrattuale.
- Giurisprudenza tributaria esaminata in materia di distinzione tra tragitto casa-lavoro, trasferta effettiva, documentazione e rimborso chilometrico.